

# COMUNE DI SANTA LUCE

(Provincia di Pisa)

## INFORMATIVA – TARI (Tassa Rifiuti) 2015



### PRESUPPOSTO DELLA TASSA

Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Si intendono per:

- a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

### SOGGETTO PASSIVO

Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

### BASE IMPONIBILE

Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al primo capoverso, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i

criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestable anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al primo capoverso

## **ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale compresa tra il 5% e il 10%, del costo evitato di smaltimento finale dei rifiuti raccolti in maniera differenziata nell'anno precedente (differenza tra i costi di smaltimento e i costi di recupero e trattamento riferiti alla quantità raccolta in maniera differenziata).

## **PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione e o la detenzione dell'immobile decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

## **TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1,

Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

## OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, viene stabilito forfettariamente utilizzando i seguenti parametri:

<b>SUPERFICIE (metri quadri)</b>	<b>NUMERO OCCUPANTI PRESUNTO</b>
<u>Fino a 35</u>	<u>1</u>
<u>Fino a 50</u>	<u>2</u>
<u>Fino a 65</u>	<u>3</u>
<u>Fino a 80</u>	<u>4</u>
<u>Fino a 100</u>	<u>5</u>
<u>Oltre 100</u>	<u>6</u>

Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

## TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

## TARIFFE TARI 2015 - UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

<b>TARI 2015 – TARIFFA UTENZE DOMESTICHE</b>			
<b>Pers.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>QUOTA FISSA €/MQ/ANNO</b>	<b>QUOTA VARIABILE €/ANNO</b>
<b>1</b>	Componente nucleo familiare	<b>0,21136</b>	<b>131,69</b>
<b>2</b>	Componente nucleo familiare	<b>0,23714</b>	<b>210,70</b>
<b>3</b>	Componente nucleo familiare	<b>0,26549</b>	<b>263,37</b>
<b>4</b>	Componente nucleo familiare	<b>0,28354</b>	<b>342,38</b>
<b>5</b>	Componente nucleo familiare	<b>0,30158</b>	<b>381,89</b>
<b>6</b>	Componente nucleo familiare	<b>0,31189</b>	<b>447,73</b>

<b>TARI 2015 – TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE</b>			
<b>Cat.</b>	<b>Descrizione categoria</b>	<b>QUOTA FISSA €/MQ</b>	<b>QUOTA VARIABILE €/MQ</b>
<b>1</b>	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	<b>0,06213</b>	<b>1,31284</b>
<b>2</b>	Campeggi, distributori carburanti	<b>0,12791</b>	<b>2,66601</b>
<b>3</b>	Stabilimenti balneari	<b>0,07858</b>	<b>1,63545</b>
<b>4</b>	Esposizioni, autosaloni	<b>0,04203</b>	<b>0,87373</b>
<b>5</b>	Alberghi con ristorante	<b>0,18639</b>	<b>3,88027</b>
<b>6</b>	Alberghi senza ristorante	<b>0,11878</b>	<b>2,47334</b>
<b>7</b>	Case di cura e riposo	<b>0,16994</b>	<b>3,53078</b>
<b>8</b>	Uffici, agenzie, studi professionali	<b>0,13888</b>	<b>2,90348</b>
<b>9</b>	Banche ed istituti di credito	<b>0,08771</b>	<b>1,83708</b>
<b>10</b>	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	<b>0,15715</b>	<b>3,26194</b>
<b>11</b>	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	<b>0,15715</b>	<b>3,27538</b>
<b>12</b>	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	<b>0,12426</b>	<b>2,57639</b>
<b>13</b>	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	<b>0,16811</b>	<b>3,50390</b>
<b>14</b>	Attività industriali con capannoni di produzione	<b>0,07675</b>	<b>1,59960</b>
<b>15</b>	Attività artigianali di produzione beni specifici	<b>0,09685</b>	<b>2,00287</b>
<b>16</b>	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	<b>0,91549</b>	<b>19,06979</b>
<b>17</b>	Bar, caffè, pasticceria	<b>0,69987</b>	<b>14,57119</b>
<b>18</b>	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	<b>0,34902</b>	<b>7,25871</b>
<b>19</b>	Plurilicenze alimentari e/o miste	<b>0,20649</b>	<b>4,30146</b>
<b>20</b>	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	<b>1,20238</b>	<b>25,06495</b>
<b>21</b>	Discoteche, night club	<b>0,18273</b>	<b>3,81306</b>

L'Art. 9-bis del D.L. 28.03.2014, n. 47, inserito dalla *legge di conversione 23 maggio 2014, n. 80*, prevede che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su detta unità immobiliare, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

## **COME SI CALCOLA LA TARI**

### **a) MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE DOMESTICHE**

Si moltiplica la superficie "calpestabile" dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la tariffa fissa unitaria, e poi si aggiunge la tariffa variabile

#### **- Tributo**

*Es: abitazione di 150 mq con 4 persone residenti:*

$(150 \text{ mq} \times \text{"tariffa fissa unitaria"} \text{ € } 1,30/\text{mq} \times \text{giorni} / 365) + (\text{nucleo familiare di 4 componenti} \times \text{"tariffa variabile"} \text{ pari a € } 100/\text{nucleo familiare} \times \text{giorni} / 365 = \text{Tariffa}$

**All'importo del Tributo occorre aggiungere :**

- **(5 %)** per **TRIBUTO PROVINCIALE** per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

### **b) MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

(classificate in base alle 21/30 categorie merceologiche previste dal D.p.r. 158/99)

Si moltiplica la superficie "calpestabile" dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la tariffa fissa unitaria della categoria di appartenenza e si aggiunge il prodotto tra la superficie dei locali e la tariffa variabile della categoria di appartenenza

#### **- Tributo**

*Es: negozio (cat. 13/30) di mq. 120:*

$(120 \times \text{"tariffa fissa unitaria"} \text{ della categoria } 13 \times \text{giorni} / 365) + (120 \times \text{"tariffa variabile unitaria"} \text{ categoria } 13 \times \text{giorni} / 365) = \text{Tariffa}$

**All'importo del Tributo occorre aggiungere :**

- **(5 %)** per **TRIBUTO PROVINCIALE** per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

## **TARIFFA GIORNALIERA**

La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50%

L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime

### **ESCLUSIONE PER INDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI**

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

### **ESCLUSIONE PER INDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI**

Sono esenti dalla tassazione:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni, non operative
- c) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

La tassa è dovuta nella misura del 15 % della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è ridotta, al 40% per le utenze poste a una distanza tra 2.000 metri e 3.000 dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica, al 35% per le utenze poste ad una distanza tra 3.001 metri e 4.000 metri, al 30% per le utenze poste ad una distanza superiore.

E' inoltre prevista la riduzione tariffaria del 20% per abitazioni con un unico occupante. La riduzione si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se

debitamente dichiarata e documentata nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.

E' infine prevista una riduzione del 10% alle utenze domestiche che avviano al compostaggio i propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 30 settembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto/cessione comodato uso gratuito da parte del Comune dell'apposito contenitore.

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

## TERMINI E MODALITA' DI VERSAMENTO

### - -TERMINI

Le date di scadenza delle rate di versamento per l'anno 2015 sono :

- 1^ RATA scadenza 31 luglio 2015
- 2^ RATA scadenza 30 settembre 2015
- 3^ RATA scadenza 30 novembre 2015

### - MODALITÀ

- Modello F/24 - Agenzia Entrate - Risoluzione N. 45/E del 24 aprile 2014 - CODICI TRIBUTO PER VERSAMENTO

DESCRIZIONE DEL VERSAMENTO	CODICE TRIBUTO F24
TARI – Tassa sui rifiuti	3944
TARI – Tassa sui rifiuti - Interessi	3945
TARI – Tassa sui rifiuti - Sanzioni	3946

COMUNE	CODICE COMUNE/ENTE
SANTA LUCE	I217

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna "importi a debito versati". In Particolare:

- nello spazio "codice ente/codice comune" inserire il catastale del Comune: Codice I217
- nello spazio "Rav", barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento
- nello spazio "numero immobili", indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre)

- nello spazio "rateazione/mese rif", indicare il numero della rata nel formato "NNRR" dove "NN" rappresenta il numero della rata in pagamento e "RR" indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che in caso di pagamento in unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con "0101"

**Sarà il Comune, ad effettuare il calcolo del tributo ed a predisporre ed inviare modello F/24.**

**Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00, tale importo si intende riferito alla tassa complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate.**

**Per le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare importi minimi.**

## **DICHIARAZIONI**

I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta sull'apposito modello predisposto dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dell'immobile.

La denuncia è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabili a tributo, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal presente Regolamento, per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della denuncia. Ai fini dell'applicazione del tributo, la denuncia, redatta su modello messo a disposizione dal Servizio Tributi competente, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati.

Ai fini dell'applicazione del tributo sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU/TARES, ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull'applicazione del tributo.

Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette al tributo devono essere denunciate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica.

La denuncia deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche:

- nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;
- nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto;

b) per le utenze non domestiche:

- dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell'attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 114/1998, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali o multiproprietà), di presentare al Servizio Tributi competente, entro il venti gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette ad imposizione, che ha effetto anche per gli anni successivi, purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori.

Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l'obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono conducano i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.

La denuncia deve essere presentata al Servizio Tributi competente, anche mediante spedizione a mezzo posta raccomandata, a mezzo fax, ovvero avvalendosi delle eventuali



modalità telematiche di trasmissione messe a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente. All'atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nella data risultante dal timbro postale ovvero risultante dalla ricevuta di invio a mezzo fax o tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell'avvenuta ricezione della denuncia da parte del destinatario.

Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:

#### **- PER LE UTENZE DOMESTICHE:**

- i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento;
- il numero di codice fiscale;
- l'ubicazione dell'immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile al tributo e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo eventualmente apposita planimetria in scala, in caso la denuncia sia legata alla variazione della superficie imponibile;
- la data di inizio o di variazione dell'occupazione, conduzione o della detenzione;
- i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
- gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
- eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa;
- l'eventuale avvio a recupero dei rifiuti prodotti dall'utente, con indicazione della relativa documentazione probatoria da prodursi a consuntivo;
- nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione.

#### **- PER LE UTENZE NON DOMESTICHE:**

- i dati identificativi del soggetto (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede legale) che occupa o conduce i locali;
- il numero di Codice Fiscale e Partita I.V.A.;
- gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- i dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (codice fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);
- l'attività esercitata ed il relativo codice di attività ai fini I.V.A.;
- l'indicazione della Categoria di appartenenza dell'immobile, al fine dell'applicazione del tributo sui rifiuti;
- l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala;
- la data di inizio o di variazione dell'occupazione, detenzione o della conduzione;
- i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;

- gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
- l'indicazione dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti speciali che vengono avviati al recupero o smaltimento a cura del produttore;
- nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso o licenza, da allegare alla denuncia; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione;
- l'indicazione delle tipologie e delle quantità dei rifiuti dichiarate dal subATO, ai sensi del Regolamento di gestione, assimilati ai rifiuti urbani.

**Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU/TIA/TARES già presentate e registrate in banca dati, in quanto compatibili.**

**UFFICIO TRIBUTI COMUNALE**

**e-mail: [a.fattorini@comune.santaluce.pi.it](mailto:a.fattorini@comune.santaluce.pi.it) - [info@comune.santaluce.pi.it](mailto:info@comune.santaluce.pi.it)**

**Telefono 050 684931 - Fax 050 685771**

**Responsabile: Alessandro Fattorini**